

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 544 Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato**

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.